Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2384

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice ROJC

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2021

Diritto di tribuna in Parlamento della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – L'esperienza repubblicana, nel solco del percorso avviato in Assemblea Costituente sulle solide basi dei princìpi fondamentali contenuti negli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, ha portato a definire, per la minoranza nazionale slovena, un sistema di tutele costituzionali specifiche. Il riconoscimento dell'autonomia speciale alla regione Friuli Venezia Giulia, un rapporto favorevole al territorio in termini di senatori rispetto alla popolazione residente, l'affermazione dei princìpi di salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali dei cittadini, sanciti dall'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di adozione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono tutti espressione dei princìpi costituzionali che hanno trovato una sintesi e una disciplina positiva, nella legislazione nazionale e regionale, di tutela di tale specifica minoranza nazionale in quanto espressione di ricchezza culturale e identitaria da salvaguardare e valorizzare all'interno dell'inscindibilità dello Stato italiano.

La legislazione regionale e nazionale ha riconosciuto alla minoranza slovena insediata in parte del territorio della regione Friuli Venezia Giulia appositi diritti in relazione a vari ambiti della vita civile, sociale e politica connessi agli impegni assunti dallo Stato italiano sul piano internazionale.

La Corte costituzionale ha ricostruito con la propria giurisprudenza, ed in particolare con le sentenze n. 28 del 1982 e n. 62 del 1992, tali specificità richiamando le vicende internazionali che hanno interessato il territorio di confine, ovvero il *Memorandum* d'intesa fra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia, concernente il territorio libero di Trieste (siglato a Londra il 5 ottobre 1954), e il Trattato di Osimo (stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia il 10 novembre 1975 e reso esecutivo con legge 14 marzo 1977, n. 73), il quale fa esplicito riferimento all'impegno dello Stato italiano di tutelare la « minoranza jugoslava » residente nel proprio territorio parallelamente all'impegno dello Stato jugoslavo verso la minoranza italiana residente nel territorio di quest'ultimo.

L'Italia applica l'articolo 6 della Costituzione attraverso la legge 15 dicembre 1999, n. 482, che reca norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ma vige altresì una legge apposita che, sulla base dei contenuti della legislazione generale vigente, definisce la specificità della tutela accordata alla minoranza slovena, anche per le implicazioni di carattere internazionale: la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, disciplina infatti in maniera organica il regime applicabile.

Tra i diritti sanciti dalla legge n. 38 del 2001, in particolare l'articolo 26 riconosce e disciplina il diritto di rappresentanza della minoranza nel Parlamento nazionale demandando alle leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il compito di favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

Con la riduzione del numero dei parlamentari è diventato molto difficile se non

impossibile rendere effettiva tale disposizione, in quanto il numero dei parlamentari definito con i nuovi parametri e l'articolazione dei collegi sono tali da rendere le norme vigenti a tutela della minoranza una mera dichiarazione di principio che non può assicurare un'effettiva attuazione nemmeno del cosiddetto diritto di tribuna nel Parlamento nazionale.

Poiché la Costituzione ha affidato la scelta del sistema elettorale alla legge ordinaria, il cantiere delle riforme è ancora aperto e ci possono essere delle differenze a seconda del sistema elettorale; anche per questo, nel dibattito parlamentare la legislazione elettorale è stata indicata come strada per realizzare tale diritto.

Tuttavia si tratta di un percorso incerto e complesso che si ritiene richieda un consolidamento dei princìpi richiamati nella Carta costituzionale, da realizzare con la modifica proposta in continuità con il percorso già tracciato per assicurare l'effettività di tali princìpi anche a prescindere dalle dinamiche e dalle logiche politiche.

L'intervento costituzionale che si propone ha lo scopo di introdurre un principio, da declinare nella legge ordinaria, per assicurare almeno un rappresentante alla minoranza slovena: tutela non estranea al nostro ordinamento che prevede specifiche e differenziate tutele per minoranze nazionali per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano; allo stesso modo la legislazione costituzionale riconosce in sede di statuto speciale un regime specifico per la minoranza ladina, con una garanzia di rappresentanza nel Consiglio provinciale di Bolzano declinata nell'articolo 48, secondo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

L'esplicita assicurazione costituzionale che si propone ha quindi lo scopo di rendere effettivo un principio e un diritto tenendo conto dell'impatto inevitabile della recente riforma costituzionale sulla rappresentanza di questa minoranza . Un impatto che si riflette sulla possibilità di mantenere il livello di tutele definite nell'ordinamento in attuazione della Costituzione repubblicana, che sono assicurate con reciprocità agli appartenenti alla minoranza nazionale italiana dall'articolo 80 della Costituzione della Repubblica slovena, in base al quale « Nella Camera di Stato è sempre eletto un deputato appartenente alla comunità nazionale italiana ».

Si tratta di consolidare una tutela presente nell'ordinamento italiano sin dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (articolo 12, nono comma), relativa all'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, che prevede particolari regole per la minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, per quella di lingua tedesca della provincia di Bolzano e per quella di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia e, da ultimo, nel principio contenuto con specifico riguardo alla minoranza slovena nell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, che prevede che « nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena ».

L'applicazione di questi princìpi al Parlamento nazionale con la recente riforma approvata con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, a seguito del *referendum* confermativo, nonostante abbia lasciato inalterata la tutela della minoranza nazionale coperta dalla Costituzione, ha già dimostrato con la definizione dei collegi in prima applicazione della stessa legge le difficoltà a renderne effettiva la rappresentanza in Parlamento nonostante le disposizioni specifiche previste a favore della minoranza slovena nella legge elettorale vigente.

Per questo si richiede un intervento che in attuazione del principio di uguaglianza sostanziale riconosciuto e tutelato dalla Costituzione agli articoli 3 e 6, possa compensare la drastica riduzione dei parlamentari e assicurare agli sloveni in Italia il diritto di tribuna con almeno un rappresentante alla Camera dei deputati. Un intervento che consentirebbe di rispettare il dettato costituzionale e ribadire la qualità della nostra democrazia.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 56 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La legge determina le modalità per assicurare l'elezione di un deputato in rappresentanza della minoranza slovena della regione Friuli Venezia Giulia ».

€ 1,00